

Avv. Maria Palazzolo

Piazza Trento 2 – 95128 Catania – Tel. Fax 0958811561

Email certificata: mariapalazzolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Email: avvmariapalazzolo@gmail.com**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE****In funzione di Giudice Unico del Lavoro*****Ricorso ex art. 414 c.p.c.******con contestuale istanza per la notifica per pubblici proclami ex art.150 cpc***

Per il Sig. Guzzardi Nicolò, nato a Caltagirone (CT) il 7.7.1963 ed ivi residente in via Idrisi 31, c.f. GZZNCL63L03B428W, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Palazzolo (C.f. PLZMRA77S43G371U e Angelo Catalano (CTLNLG81A03C351P) ed elettivamente domiciliato in Catania, in Piazza Trento 2, giusta procura in calce presente atto. Gli Avv.ti Maria Palazzolo e Angelo Catalano dichiarano, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di volere ricevere le notificazioni e/o comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: mariapalazzolo@pec.ordineavvocaticatania.it; angelo.catalano@pec.ordineavvocaticatania.it. Si indica come ulteriore riferimento utile il seguente numero di fax 095.0931799

Ricorrente

Contro il **MI- Ministero dell'Istruzione**, già MIUR, in persona del Ministro pro-tempore (C.F. 80185250588), **USR Sicilia** – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale pro-tempore (C.F. 80018500829) e **“Istituto Superiore Secusio”** Via Madonna della Via n.5° Caltagirone (C.F. 91028670874), in persona del Dirigente pro-tempore, tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149

Resistenti

Premesso

Il ricorrente, già in ruolo con il profilo di Collaboratore Scolastico e con sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo G. Arcoleo – V. Da Feltre di Caltagirone, è altresì aspirante Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per la Provincia di Catania, per cui in data 17.4.2021 presentava istanza di aggiornamento per il triennio 2021/2024, scuola capofila IC. Maria Montessori di Caltagirone (All.1).

Successivamente, l'odierno ricorrente veniva convocato per una supplenza fino al 30.6.2022, nel profilo di A.T., presso "Istituto Superiore Secusio" di Caltagirone, con contratto n. prot.18051 del 30.9.2021.

Con decreto n.874 del 10.5.2022 (All.2), il Dirigente Scolastico dell'I.S. Sicusio, comunicava l'avvenuta verifica e convalida del punteggio attribuito al sig. Guzzardi, ai sensi del D.M. n.50 del 3.3.2021, decretando il seguente punteggio

Profilo	Pt. titoli di accesso	Pt. servizi	Nuovi titoli	Punteggio totale
AT	9,67	8,05	-----	17,72
AM	9,67	8,05	-----	17,72

Al sig. Guzzardi, pertanto, venivano valutati i punteggi relativi al titolo di accesso, conseguito prima del servizio di leva (All.3), e n.7,45 punti per servizio svolto presso le istituzioni scolastiche e per il servizio svolto presso il Corpo Forestale, mentre con riferimento al servizio militare di leva veniva riconosciuto un punteggio di soli 0,60, in quanto non prestato in costanza di nomina (All.4).

Anche per l'anno scolastico in corso il sig. Guzzardi riceveva convocazione per supplenza annuale per il profilo di Assistente Tecnico, con decorrenza 20.9.2022 e cessazione al



30.6.2023, presso l'Istituto Superiore Sicusio di Caltagirone, dove a tutt'oggi presta servizio (All.5).

Si precisa sin d'ora che l'odierno istante, pur essendo in ruolo con il profilo di Collaboratore Scolastico, ha il diritto di accettare convocazioni negli altri profili per incarichi annuali ai sensi dell'art. 59 del CCNL scuola.

Il decreto n.874 del 10.5.2022 di verifica e convalida del punteggio, che qui si impugna e contesta è, però, errato e illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO

Rileva evidenziare, preliminarmente, che il decreto di verifica e convalida del punteggio, che qui si contesta, si basa su quanto previsto nella tabella di cui al D.M. 50/2021, che subordina la valutabilità piena (6 punti per ogni anno e 0,50 per ogni mese) del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, mentre con riferimento al medesimo servizio prestato non in costanza di nomina prevede un punteggio di soli 0,60 punti per ogni anno, corrispondenti a punti 0,05 per mese, violando così apertamente le norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), **la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.**

Sul punto rileva evidenziare che l'indirizzo maggioritario espresso dalla Suprema Corte Amministrativa che dalla Corte di Cassazione interpreta e applica l'art.485, comma , del decreto legislativo n.197 del 1994, nella parte in cui prevede che “*il periodo di servizio*



militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti”, nel senso della piena equiparabilità del detto servizio ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo.

Tale ricostruzione, inoltre, non appare in contrasto, ma anzi è avallata, da quanto previsto dall’art.2050 del decreto legislativo n.66 del 2000 che disciplina specificamente la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei pubblici concorsi.

In particolare il comma 1 prevede che *“periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forza armate sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*. Il comma 2, invece, prevede che: *“ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

*“Le anzidette norme non risultano in contrasto tra di loro **“ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali[...] in definitiva, il principio di fondo è quello del per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.485 cit), come anche nell’accesso i ruoli (art.2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.2050, comma 2 cit.), sia se espletati al semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, in rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.2050, comma 1 cit.)”** (Consiglio di Stato n.3286/2022 del 8 marzo 2022).*



Ed ancora, prosegue il Consiglio di Stato, *“le graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, hanno comunque natura di procedimenti selettivi lato sensu concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione dei corollari esegetici espressivi dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.”*. (In tal senso si veda anche Cass. 34686/2021; Cass 5679/2020; C.d.S. 266/2023; C.d.S. 7383/2022).

Numerose sono, inoltre, le pronunce di merito che, facendo propri i principi enunciati nelle numerose sentenze delle Corti Supreme, di legittimità e amministrativa, previa disapplicazione dei decreti ministeriali nn. 50/2021, 640/2017 e 235/2014, relativi alle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA, nella parte in cui dispongono che *“Il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*, riconoscevano un punteggio pieno (6 punti per annualità e 0,5 punti per ogni mese) per il servizio militare svolto non in costanza di nomina (ex multis Tribunale di Roma, sentenza n.1852 del 22.2.2023; Tribunale di Caltanissetta, sentenza del 14.2.2023 proc. n.991/2023; Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30.06.2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15.04.2014; Tribunale Monza, sez. lav., del 19.11.2013, Corte d’Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d’Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d’appello di L’Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza del 20 ottobre 2010).

Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento di n.6 punti per il servizio militare di leva prestato dal 6.9.1983 al 27.8.1984 (cfr. All.4), con conseguente diritto alla rettifica della relativa graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per la Provincia di Catania, con attribuzione di complessivi punti 23,12 (pari a 9,67 per titolo di accesso + 7,45 per servizi



+ 6 per servizio di leva), sia per il profilo di Assistente Amministrativo sia per il profilo di Assistente Tecnico.

Per tutto quanto esposto, il sig. Guzzardi Nicolò, come in epigrafe rappresentato e difeso rimette le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.^{mo} Giudice Unico del Lavoro adito, previa fissazione di udienza di discussione, ogni contraria eccezione, istanza o deduzione respinte o disattese:

Previa disapplicazione del D.M.50 del 2021, dei precedenti decreti ministeriali nn.640/2017 e 235/2014 e di tutti gli atti consequenziali, e/o declaratoria di nullità/illegittimità, annullamento o disapplicazione del decreto n.874 del 10.5.2022:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto dal 6.9.1983 al 5.9.1984;
- 2) per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento necessario alla rettifica della relativa graduatoria con riconoscimento al sig. Guzzardi Nicolò del corretto punteggio, pari a punti 23,12, per le qualifiche professionali di Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo, così come accertato in corso di causa.

Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.

Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 cpc

Ove ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia oggetto del presente procedimento, profilo di Assistente Tecnico e per il profilo di Assistente Amministrativo, si chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art.150. cpc.



Ai sensi della normativa in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che è dovuto un C.U. di € 259,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. Domanda On-line di aggiornamento graduatoria;
2. Decreto n.874 del 10.5.2022;
3. Titolo di accesso conseguito prima del servizio di leva;
4. Attestazioni servizio militare;
5. Contratto di assunzione a tempo determinato nel profilo di Assistente Tecnico a.s. 2022/2023;
6. D.M. n.50 del 3.3.2021.

Catania, data del deposito telematico

Avv. Maria Palazzolo

